



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

ACCORDO IN MATERIA DI SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA, DI ACCOUNT MICROSOFT 365 E DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE IN INTERNET

In data 5 marzo 2026 e 1° aprile 2026, alle ore 12:00, in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, nella stanza R303, si riuniscono le Parti sindacali e le Parti pubbliche, come di seguito rappresentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e della disciplina in materia di trattamento dei dati, per la stipula dell'accordo in materia di funzionamento del sistema di posta elettronica, dell'account Microsoft 365 e del servizio di navigazione in Internet del Ministero, nel rispetto delle garanzie previste a tutela dei diritti dei lavoratori.

VISTO

- la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e s.m.i., in particolare l'art. 4, rubricato “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e s.m.i.;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 giugno 2024, recante “Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, in particolare il paragrafo 3 relativo alla disciplina di settore in materia di controlli a distanza;

CONSIDERATO CHE

- che il Ministero della salute gestisce dati e informazioni a carattere riservato, anche relativi alla salute pubblica, alla sicurezza sanitaria e alle attività di coordinamento nazionale in materia di prevenzione e tratta quotidianamente dati particolari, riservati e critici, il cui accesso non autorizzato, alterazione o indisponibilità potrebbe determinare gravi impatti negativi sulla tutela della salute pubblica e individuale, sulla continuità operativa delle funzioni istituzionali, sulla fiducia dei cittadini e degli stakeholders nei confronti dell'Amministrazione, nonché potenziali violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni;
- che il Ministero della salute, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, all'interno di un processo di digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione:
 - assegna ai dipendenti, sulla base di provvedimenti periodicamente aggiornati, attrezzature, strumenti informatici e servizi infotelematici e, in particolare, fornisce a tutto il personale almeno un personal computer, un account Microsoft, una casella di posta elettronica aziendale nominativa,

l'accesso alla rete interna/Intranet e alla rete Internet, nonché a seconda delle mansioni svolte dal dipendente, ulteriori strumentazioni e servizi e l'accesso a programmi, servizi e banche dati ICT, in base al ruolo ricoperto nell'organizzazione e necessari per lo svolgimento delle attività assegnate (di seguito complessivamente indicati come Strumenti e servizi infotelematici);

- gestisce gli Strumenti e servizi infotelematici anche tramite contratti con operatori economici qualificati, tra cui INAIL, Microsoft, Accenture e Avanade;

- tali Strumenti e servizi infotelematici generano, anche in via automatica, log tecnici per la funzionalità o log di sicurezza per la salvaguardia dei sistemi informativi;

- che l'uso degli Strumenti e servizi infotelematici è consentito secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, nonché dai provvedimenti e linee guida del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
- che l'utilizzo dei suddetti Strumenti e servizi infotelematici, pur obbligatorio e indispensabile, necessita di azioni e interventi a presidio della cyber sicurezza e della riservatezza;
- che tali azioni sono necessarie e obbligatorie, in quanto imposte dalla digitalizzazione in analogia con gli accessi fisici alla sede di lavoro e che a tal fine il Ministero della salute si è dotato di un Disciplinare interno per l'uso degli strumenti e servizi informatici, periodicamente aggiornato e pubblicato nella Intranet nella sezione "Infrastruttura ICT";
- che per il medesimo fine il Ministero si è, altresì, dotato di ulteriori documenti tecnici contenenti i criteri e le regole relative al corretto utilizzo degli Strumenti/servizi ICT nell'Amministrazione, nonché le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento del sistema informatico del Ministero, anche con l'eventuale monitoraggio e controllo dei metadati o log tecnici, generati automaticamente dai relativi strumenti o servizi utilizzati, volti a:
 - a) garantire la sicurezza informatica, ad esempio individuando eventuali agenti automatici malevoli (virus, worm, trojan, ecc..) presenti nella rete interna dell'Amministrazione o prevenendo potenziali minacce informatiche (siti di phishing, truffe informatiche, ecc.);
 - b) riscontrare le richieste dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) assicurare la risoluzione di problemi tecnici;
 - d) identificare situazioni anomale;
 - e) monitorare il funzionamento e le prestazioni dei servizi informatici;
 - f) per eseguire analisi statistiche in forma aggregata ed anonima;
- tali attività sono effettuate esclusivamente per finalità di sicurezza informatica e di corretto funzionamento dei sistemi informativi e non comportano analisi individuali dell'attività lavorativa del personale;
- che tali disposizioni possono essere modificate dall'Amministrazione in base alle mutate esigenze organizzative e sono pubblicate nella citata sezione della Intranet, a disposizione di tutto il personale;
- che tali dati di log e metadati possono configurarsi come dati personali riguardanti lavoratori, identificati o identificabili, il cui trattamento è necessario e obbligatorio per le finalità sopra descritte, nonché per il corretto funzionamento dei sistemi informatici e per consentire al dipendente l'erogazione della prestazione lavorativa;
- che in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente il c.d. "*Statuto dei lavoratori*", è consentito l'impiego del sistema volto a garantire l'integrità del patrimonio informativo e la sicurezza informatica, nonché il corretto funzionamento tecnico-informatico del servizio di posta elettronica e nonché la sua integrità e sicurezza;
- che il Ministero della salute assicura che mediante i suddetti Strumenti e servizi infotelematici non sono svolti controlli preordinati alla verifica dell'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro (esclusi i sistemi di rilevamento delle presenze) e la correttezza della prestazione lavorativa;
- che il trattamento dei dati di monitoraggio automatico è svolto solo da soggetti preposti (Amministratori di sistema, autorizzati al trattamento, e dipendenti del Fornitore dei servizi, formalmente designato quale responsabile del trattamento del Ministero della salute), tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della

corrispondenza, essendo, peraltro, escluso un controllo diretto del contenuto della posta elettronica da parte degli Amministratori di sistema e degli altri incaricati del trattamento;

- che per le richiamate finalità e in considerazione delle caratteristiche non modificabili degli Strumenti e dei servizi infotelematici l'Amministrazione conserva i relativi metadati e dati di log per un periodo pari a 90 giorni;
- partecipa alle riunioni il direttore generale dell'UMPNNR in qualità di Titolare del trattamento dei dati per il servizio di navigazione in Internet e il Responsabile della Protezione dei Dati;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO CHE

- il Ministero della salute ha comunicato alla parte sindacale le ragioni tecnico funzionali a sostegno della conservazione delle predette informazioni, necessarie a garantire il funzionamento del sistema di posta elettronica, dell'account Microsoft 365 e del servizio di navigazione in Internet
- la parte sindacale prende atto delle ragioni poste dal Ministero a fondamento dell'operatività dei servizi in conformità alla normativa vigente, comprese le modalità e i tempi di conservazione dei metadati e dei dati di log.
- la parte sindacale, conseguentemente, prende atto della necessità della conservazione dei metadati registrati nel sistema di posta elettronica, dell'account Microsoft 365 e del servizio di navigazione in Internet per un periodo di 90 giorni;
- l'accesso ai suddetti dati è consentito esclusivamente per le finalità indicate nel presente accordo, da parte di soggetti formalmente autorizzati e secondo procedure interne che ne garantiscano la tracciabilità, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nelle materie oggetto del presente accordo;
- l'accesso a tali dati può avvenire solo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative o su richiesta dell'autorità giudiziaria;
- tali dati, inoltre, non potranno essere utilizzati in caso di contestazioni disciplinari nei confronti dei lavoratori, salvo azione intenzionale del dipendente a danno dell'Amministrazione, finalizzata alla segnalazione all'organo competente;
- il Ministero della salute conferma l'esclusione di qualsiasi finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa attraverso i suddetti sistema/servizi e che non è previsto alcun sistema di monitoraggio attivo e/o rilevazione di dati utilizzati in tempo reale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti;
- le parti del presente accordo sono tenute alla massima riservatezza verso i terzi delle informazioni e della documentazione istruttoria ricevuta inerenti alle misure tecniche adottate per garantire la sicurezza del lavoro, nonché la tutela del patrimonio informativo dell'Amministrazione.

Tutto ciò considerato e concordato, le parti ritengono il presente accordo valido ed efficace dalla data della sottoscrizione.

Roma, _____

PER LE OO.SS.:

Per il personale del Comparto:

CONFSA UNSA

.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

.....

FLP

.....

USB PI

.....

.....

CONFINTESA FP

.....

.....

Per il personale della Dirigenza:

FLEPAR

.....

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

.....

CIDA FC

.....

UNADIS

.....

DIRSTAT FIALP UNSA

.....

ANAI INPS

.....

ANMI-FEMEPA

.....

Per il personale del comparto e della dirigenza

CISL FP

.....

FP CGIL

.....

UIL PA

.....